



## **Decreto Dirigenziale n. 9 del 21/05/2015**

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 11 - UOD Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

CEMENTIR ITALIA SPA - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE N. 74 DEL 07.10.2011 "PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO UNITARIO PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLA CAVA DI CALCARE CAVA VITTORIA (COD. PRAE 61048\_01) RICADENTE IN AREA DI CRISI (EX ZCR.C.1) FUNZIONALE ALLA RIQUALIFICAZIONE DI UN AMPIO CONTESTO TERRITORIALE, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE" - APPROVAZIONE VARINATE

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

- a. che la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54, modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17 e dalla L.R. 27/01/2012, n. 1, ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. che l'art. 2 della citata L.R. 54/1985 s.m.i. prevede l'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito: PRAE), approvato dal Commissario ad Acta con Ordinanza n.11 del 07.06.2006 (B.U.R.C. n.27 del 19.06.2006), modificata e integrata con Ordinanza n.12 del 06.07.2006;
- c. che la Cementir Italia S.p.A., ai sensi della L.R. 13 dicembre 1965, n.54 s.m.i., è esercente un'attività estrattiva presso la cava di calcare (cod. PRAE 61048-01) sita nei comuni di Caserta e Maddaloni (CE) alle località Laureto – Pintime, ricadente nella perimetrazione del PRAE in Area di Crisi (ex ZCR.C.1) per effetto della riclassificazione effettuata, ai sensi dell'art.29 delle Norme di Attuazione (NdA) del medesimo Piano, con deliberazione di Giunta Regionale n.579 del 04.04.2007, in virtù dei seguenti titoli autorizzativi:
  1. Decreto Dirigenziale n.38 del 09.09.2009, con scadenza 30.09.2012, con il quale – all'esito favorevole della conferenza di servizi – sono state autorizzate *attività di residua coltivazione e contestuale recupero ambientale dei restanti n.3 gradoni di cava "Vittoria"*;
  2. Decreto Dirigenziale n.74 del 07.10.2011, con scadenza 31.07.2016 come da cronoprogramma autorizzato che si integra con quello di cui al predetto decreto n.38/2009 per una durata complessiva di anni 7, con il quale – all'esito favorevole della conferenza di servizi – sono stati autorizzati gli interventi di abbassamento del piazzale di cava "Vittoria" ed in un progetto di coltivazione con microgradoni e contestuale ricomposizione ambientale in un'area di ampliamento, ubicata sul versante orientale della collina di S. Michele in comune di Maddaloni (CE), ai sensi e per gli effetti dell'art.27, commi 3 e 4, delle NdA del PRAE;
- d. che, con nota n.191/2013 del 07.02.2013 (protocollo regionale n.108021 del 12.02.2013) la Cementir Italia S.p.A. ha trasmesso una proposta di variante al progetto autorizzato con il Decreto n.74 del 07.10.2011, il cui cronoprogramma prevedeva una tempistica di anni 8 a partire dalla sua autorizzazione, in contrasto con quanto disposto dall'art.27 delle NdA del PRAE e chiarito dalla predetta direttiva n.743568 del 28.08.2009;
- e. che, con nota prot. n.168362 del 07.03.2013, il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta ha invitato la Cementir Italia S.p.A. a rimodulare la proposta progettuale di variante tenendo conto della tempistica prescritta dalle NdA del PRAE ed integrandosi con quella prevista dal decreto n.38/2009;
- f. che, con nota n.423/2013 del 25.03.2013 (protocollo regionale n.225473 del 27.03.2013), la Cementir Italia S.p.A. ha trasmesso la revisione della proposta di variante precedentemente presentata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- g. che, con nota prot. n.421555 del 13.06.2013, il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta ha indetto la conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. 241/1990 s.m.i. e per effetto del comma 2 dell'art.17 delle NdA del PRAE avente ad oggetto "*CEMENTIR ITALIA S.p.A. – Decreto di autorizzazione n.74 del 07.10.2011 "Progetto di coltivazione e recupero unitario per la prosecuzione dell'attività estrattiva della cava di calcare Cava Vittoria (cod. PRAE 61048 – 01) ricadente in Area di Crisi (ex ZCR.C.1) funzionale alla riqualificazione di un ampio contesto territoriale, ai sensi dell'art.27 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive" – PROPOSTA DI VARIANTE*";
- h. che l'Avviso di convocazione della predetta conferenza è stato pubblicato sul BURC n.35 del 24.06.2013 ed è stato affisso agli Albi Pretori dei Comuni di Caserta e Maddaloni a partire dalla stessa data;
- i. che in data 17.07.2013 si è svolta la prima seduta della conferenza di servizi *de qua* ed i lavori sono proseguiti in data 11.09.2013, 02.10.2013, 12.11.2013, 10.09.2014 e 01.10.2014.

**PREMESSO ALTRESI':**

- a. che, nel corso delle prime due riunioni del 17 luglio e del 11 settembre 2013, le Amministrazioni Comunali di Caserta e Maddaloni hanno espresso parere negativo al progetto di variante, mentre le altre Amministrazioni interessate hanno formulato richiesta di integrazioni e chiarimenti;
- b. che in occasione della terza seduta del 02.10.2013 le medesime Amministrazioni hanno ribadito le proprie determinazioni con le seguenti motivazioni:
  1. per il Comune di Maddaloni «... il quantitativo di materiale da estrarre e i tempi di esecuzione concessi col DD 74/2011 non devono essere incrementati; in conformità alla zona E1 del PRG l'area deve essere oggetto di rimboschimento e regimentazione delle acque piovane, con realizzazione di parchi, cammini pedonali e senza la creazione degli invasi d'acqua artificiali; deve essere dettagliata la viabilità di accesso al realizzando parco con proposta delle modalità di fruizione da parte del Comune; la convenzione Rep. 121 del 4/8/12 deve essere rinegoziata .... In mancanza di quanto rilevato il parere del Comune di Maddaloni è negativo»;
  2. per il Comune di Caserta, la proposta di variante progettuale «... potrà essere oggetto di valutazione da parte del Settore Ambiente del comune di Caserta ed, eventualmente, dagli organi amministrativi dello stesso, solo a condizione che: 1) venga previsto un quantitativo complessivo di materiale da estrarre non eccedente quello accordato con il Decreto 74/2011; 2) venga assicurato il rispetto della tempistica indicata in detto decreto e comunque con quella compatibile con l'apertura del nuovo Policlinico; 3) venga proposta una sistemazione finale dell'area ricadente sul territorio comunale di Caserta diversa da quella proposta (vigna) e una possibilmente tipo macchia mediterranea; 4) si proceda alla predisposizione di una convenzione tra Comune di Caserta e Cementir SpA regolante reciproci rapporti e riportante i principi ispiratori di un analogo atto sottoscritto tra comune di Maddaloni e Cementir SpA in occasione del decreto 74/2011»;
- c. che in occasione della medesima seduta del 02.10.2013, viste le posizioni delle Amministrazioni comunali, considerate le criticità tecniche osservate dall'Amministrazione Procedente e le richieste di integrazioni formulate dagli Enti interessati, la conferenza ha ravvisato la necessità di acquisire elaborati progettuali integrativi, al fine di poter esprimere le determinazioni conclusive ciascuno per le proprie competenze;
- d. che, in occasione della seduta di conferenza del 12.11.2013, visto che le Amministrazioni Comunali di Caserta e Maddaloni hanno ribadito i pareri negativi con la motivazione che la proposta in variante prevedeva un quantitativo di materiale da estrarre ancora troppo elevato, nonostante le modifiche tecniche apportate, l'Amministrazione Procedente ha invitato la Cementir Italia SpA a rimodulare il progetto in esame riducendo ulteriormente i volumi da estrarre;
- e. che alla suddetta richiesta la Cementir Italia SpA, nella medesima seduta di conferenza del 12.11.2013, riscontrando i rilievi mossi dagli Enti, ha chiesto all'Amministrazione Procedente di sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale il progetto di variante;
- f. che, alla luce di tale richiesta, ai sensi dell'art.14-ter, comma 4, della L. n.241/1990 s.m.i., ai fini dell'espletamento della procedura di VIA, i lavori di conferenza sono stati sospesi per un massimo di 90 giorni a far data dalla attivazione della citata procedura ambientale attraverso la pubblicazione prevista dall'art.24 del richiamato D.Lgs. n.152/2006 s.m.i.;
- g. che la procedura di VIA sul progetto di variante è stata attivata dalla Cementir Italia SpA in data 10.01.2014 con la pubblicazione del relativo Avviso sul quotidiano "Il Mattino" di pari data;
- h. che con nota prot. n.259175 del 11.04.2014 l'Amministrazione Procedente, evidenziando che in data 10.04.2014 era intervenuto il termine di scadenza dei 90 giorni per l'espressione del parere VIA, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art.14-ter della L. n.241/1990 s.m.i., ha sollecitato l'Autorità competente in materia Ambientale a trasmettere la relativa determinazione conclusiva per consentire la chiusura dei lavori di conferenza e la conclusione del procedimento *de quo*;
- i. che con nota prot. n.310604 del 07.05.2014, la UOD Valutazioni Ambientali – competente sulla procedura di VIA – ha riscontrato il sollecito formulato dall'Amministrazione Procedente sottolineando, tra l'altro, che i tempi di svolgimento della procedura ambientale non possono che essere quelli previsti dal D.Lgs. n.152/2006 s.m.i.;

- j. che, altresì, con nota prot. n.261403 del 11.04.2014, la medesima UOD Valutazioni Ambientali ha formulato richiesta di integrazioni e chiarimenti alla Cementir Italia SpA e, nel contempo, *«in considerazione della rilevanza delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti si ritiene necessario che il proponente dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art.24 del Dlgs 152/2006 ...»*;
- k. che con nota prot.568 del 11.06.2014 (prot. reg. n.400150 del 11.06.2014), la Cementir Italia SpA ha riscontrato la predetta richiesta di chiarimenti inviando una prima relazione integrativa e completando l'invio della documentazione richiesta con successive note prot.630 del 26.06.2014 (prot. reg. n.441240 del 27.06.2014) e prot. DIS/GT/078 del 27.06.2014 (prot. reg. n.440863 del 27.06.2014);
- l. che con la citata nota prot.630/2014 la ditta proponente ha sottolineato che *«... con riferimento all'indicazione di codesto ufficio circa la necessità di nuova pubblicazione ai sensi del comma 2 e 3 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06, anche alla luce dei chiarimenti forniti con la presente nota si ritiene che non sia necessario procedere in tal senso. Peraltro da una disamina della citata nota dell'UOD07 della Regione Campania, emerge che i chiarimenti e le integrazioni documentali non sono stati richiesti ai sensi dell'art. 23 co. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (tale disposizione, infatti, prevede che la richiesta di integrazioni debba avvenire entro trenta giorni dal deposito dell'istanza del proponente). La necessità di una nuova pubblicazione, infatti, presuppone, così come previsto dall'art. 24 comma 9 del D.Lgs. 152/2006, che il proponente abbia richiesto di modificare gli elaborati a seguito delle osservazioni presentate o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica»*;
- m. che la medesima nota prot.630/2014 si conclude ribadendo che *«... i tempi procedurali debbono opportunamente essere i più ridotti possibile (anche in ossequio all'art. 1 comma 2 della L. 241/90 che fissa il principio di non aggravamento del procedimento), in quanto il procrastinarsi dell'attuale situazione di incertezza si riverbera inevitabilmente in danno dell'attività imprenditoriale in corso, anche in ragione del rispetto del cronoprogramma presentato»*;
- n. che, a seguito delle predette comunicazioni, con nota prot. n.460362 del 02.07.2014 la UOD Valutazioni Ambientali ha comunicato, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 s.m.i., il preavviso di archiviazione della proposta di variante sottoposta alla procedura di VIA motivandolo con il mancato deposito degli atti integrativi e la relativa pubblicazione dell'Avviso chiesti, come precisa la medesima UOD nella stessa nota, ai sensi del co.3bis dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ritenuti necessari *«considerato che la partecipazione del pubblico al procedimento VIA è uno dei principi cardine della direttiva 2011/92/UE, di cui il D.Lgs. 152/2006 costituisce diretta attuazione»*;
- o. che è intercorsa, quindi, una copiosa corrispondenza tra la UOD Valutazioni Ambientali e la Cementir Italia SpA, allegata su supporto digitale al verbale della seduta di Conferenza del 10.09.2014;
- p. che, in particolare, con nota prot.638 del 08.07.2014 (prot. reg. n.478169 del 09.07.2014) la Cementir Italia SpA, riscontrando la comunicazione di preavviso del provvedimento di archiviazione in materia di VIA, altresì *«... chiede che l'ufficio del Genio Civile convochi con sollecitudine la Conferenza di Servizi per concludere il procedimento autorizzatorio»*;
- q. che con nota prot. n.516014 del 24.07.2014 l'ufficio del Genio Civile, sollecitando *«... nuovamente le Amministrazioni competenti in materia di VIA ..., di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ..., e di Vincolo Idrogeologico ... ad esprimere i propri pareri in merito al progetto in parola ...»*, ha convocato per il 10 settembre 2014 la seduta conclusiva della conferenza di servizi *de qua*;
- r. che con nota prot. n.516195 del 24.07.2014, lo stesso ufficio ha chiesto al B.U.R.C. di pubblicare l'avviso di aggiornamento dei lavori di Conferenza per la seduta conclusiva del 10 settembre 2014, e con nota prot. n.516214 di pari data ha trasmesso ai Comuni di Caserta e Maddaloni il medesimo avviso per la pubblicazione a rispettivi Albi Pretori;
- s. che con la richiamata nota prot. n.516014 del 24.07.2014 l'Amministrazione Procedente, in merito alla comunicazione di preavviso di archiviazione, ha segnalato alla UOD Valutazioni Ambientali di avere *«... la necessità di acquisire, ai fini del proprio procedimento in conferenza di servizi, un **parere** di competenza – come disposto dall'art. 14-ter, co. 6, della L. 241/1990 s.m.i. e*

- secondo quanto prescritto dal co. 1 dell'art. 14-quater della medesima legge – e non già una “dichiarazione di archiviazione per improcedibilità”, come anticipato con la menzionata nota. ...»;
- t. che con nota prot. n.551785 del 07.08.2014, la UOD Valutazioni Ambientali ha comunicato il provvedimento con il quale «... si dispone l'archiviazione dell'istanza di VIA per il progetto “Decreto di autorizzazione n.74 del 07.10.2011 “Progetto di coltivazione e recupero unitario per la prosecuzione dell'attività estrattiva della cava di calcare Cava Vittoria (cod. PRAE 61048 – 01) ricadente in Area di Crisi (ex ZCR.C.1) nei comuni di Maddaloni e Caserta. Proposta di Variante” ... per tutte le motivazioni già esposte e i contenuti di tutte le richiamate note»;
- u. che con nota prot. n.561177 del 18.08.2014, l'Amministrazione Procedente ha ribadito quanto già evidenziato nella predetta nota prot. n.516014 del 24.07.2014 comunicando di «... restare in attesa che codesta UOD – vista la dichiarazione di archiviazione – comunichi, con sollecitudine, il proprio parere di competenza espresso e motivato necessario a questo ufficio per la conclusione del proprio procedimento in conferenza di servizi la cui seduta conclusiva è già convocata per il 10 settembre p.v.»;
- v. che in riscontro a quanto sopra, con nota prot. n.585223 del 04.09.2014 la UOD Valutazioni Ambientali ha evidenziato che «... il provvedimento di archiviazione prot. 551785 del 07.08.2014 è un provvedimento negativo espresso e motivato, emanato nel rispetto dei termini statuiti dalla L. 241/1990 per i procedimenti attivati su istanza di parte e dei termini, anche temporali, disposti dal Dlgs 152/2006 in materia di VIA. Il citato provvedimento prot. 551785 del 07.08.2014 quindi costituisce il provvedimento finale della procedura di VIA de qua, per la quale, causa l'accertata l'improcedibilità ampiamente motivata nello stesso provvedimento e supportata dalle note in esso richiamate ... si è disposta l'archiviazione previa comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990. Si ricorda infatti che i provvedimenti di archiviazione dei procedimenti attivati su istanza di parte sono provvedimenti negativi per i quali è d'obbligo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10bis».

**PREMESSO INOLTRE:**

- a. che, in occasione della seduta della conferenza di servizi de qua, convocata come conclusiva per il 10 settembre 2014, l'Amministrazione Procedente ha comunicato agli intervenuti che con nota prot. n.491349 del 15.07.2014 – indirizzata al Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali – ha formulato all'Avvocatura regionale richiesta di parere “in merito allo svolgimento dei procedimenti amministrativi mediante l'istituto della conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/1990 s.m.i.”;
- b. che la suddetta richiesta è stata inoltrata all'Avvocatura dal Capo Dipartimento con nota prot. n.520478 del 25.07.2014 e che con successiva nota prot. n.561170 del 18.08.2014 – inoltrata tra gli altri direttamente anche all'Avvocatura – l'ufficio del Genio Civile ha sottolineato alcune precisazioni circa la questione oggetto della richiesta di parere;
- c. che nel corso della citata seduta del 10 settembre 2014, l'Amministrazione Procedente ha riepilogato i pareri resi dalle Amministrazioni interessate sulla proposta di variante in virtù del regime vincolistico gravante sull'area d'intervento precisando di poter esprimere la relativa determinazione conclusiva della conferenza ai sensi dell'art.14 ter, comma 6 bis, della L. 241/1990 s.m.i.;
- d. che, visto quanto sopra, a conclusione della richiamata riunione del 10.09.2014 la Cementir Italia SpA ha precisato che «... rilevato che il pregiudizio subito per la violazione dei termini procedurali si è ormai già determinato e che una determinazione immediata priverebbe l'ufficio procedente di elementi istruttori potenzialmente rilevanti, con il rischio di adottare atti per questo motivo illegittimi, non può che chiedere un breve differimento della seduta finale della conferenza, purché la data venga fissata immediatamente in sede di conferenza e per una data entro il 30 settembre 2014 o prima settimana di ottobre, al solo fine di valutare la rilevanza del parere dell'avvocatura, senza che ciò costituisca atto di assenso all'introduzione nel procedimento di ulteriori determinazioni delle Amministrazioni partecipanti ...»;
- e. che, vista la richiesta della Ditta proponente, la Conferenza ha aggiornato i propri lavori alla data del 1 ottobre 2014 durante la quale i convenuti hanno preso atto che l'atteso parere non era ancora stato reso dall'Avvocatura regionale;

- f. che la suddetta riunione del 01.10.2014 si è conclusa, pertanto, con la determinazione conclusiva del procedimento *de quo* assunto dall'Amministrazione Procedente ai sensi del comma 6bis dell'art.14-ter della L. 241/1990 s.m.i., rimettendo al Presidente del Consiglio dei Ministri la "*valutazione degli interessi pubblici coinvolti*" ai sensi del comma 5 dell'art.14-*quater* della L. 241/1990 s.m.i. e per effetto di quanto disposto dall'art.5, co.2 lett. c-bis), della L. 400/1988 s.m.i.

**PREMESSO INFINE:**

- a. che con ricorso n.4574/2014, notificato allo scrivente ufficio in data 25.09.2014 (prot. reg. n.632584 di pari data), la Cementir Italia SpA ha impugnato innanzi al TAR Campania – previa richiesta di sospensione dell'efficacia - il provvedimento di archiviazione prot. 2014.0551785 del 7.8.2014 e la successiva nota di precisazioni prot. 2014.0561170 del 18.8.2014 dell'ufficio UOD Valutazione Ambientali della Regione Campania;
- b. che nell'udienza del 15 ottobre 2014, il TAR ha pronunciato l'Ordinanza n.1706/2014 accogliendo «... nei termini indicati in motivazione, la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato ...»;
- c. che il Giudice di prime cure, dopo aver rilevato la «... anomala conclusione del procedimento di V.I.A. da parte dell'autorità preposta, posto che trattasi di "archiviazione" per motivi formali/procedurali non contemplata dalla normativa ...» e che «... l'interpretazione data dall'Ufficio UOD dell'art.26 co. 3 bis del d.lgs. 152/06 appare, allo stato, non propriamente corretta in relazione alla tipologia di pubblicazione richiesta ... che non concerne modifiche sostanziali del progetto presentato», prendendo atto che la conferenza di servizi ha rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la valutazione degli interessi pubblici coinvolti, ai sensi del comma 5 dell'art.14-*quater* della L. 241/1990 s.m.i., ha rimarcato che tale ultima circostanza «... non elimina, anzi semmai aggrava, il paventato danno irreparabile determinato dalla mancata decisione in ordine ad un intervento di riqualificazione dell'area di cava ... posto che il coinvolgimento della PCM presumibilmente allungherà i tempi per addivenire a una decisione definitiva sull'impatto ambientale dell'intervento progettato»;
- d. che pertanto, alla luce di quanto sopra e «considerato che tali tempi possono essere ragionevolmente abbattuti imponendo all'Ufficio competente al rilascio per la V.I.A. di pronunciarsi con un provvedimento espresso in luogo di quello interlocutorio in questa sede impugnato, il che consentirà la ripresa dei lavori della conferenza di servizi», il TAR ha accolto la domanda di sospensione pronunciando la citata Ordinanza propulsiva n.1706/2014 disponendone l'esecuzione da parte dell'Amministrazione;
- e. che, con nota acquisita al prot. regionale n.694762 del 20.10.2014, gli Avvocati della Società proponente hanno notificato anche allo scrivente ufficio – oltre che alla UOD Valutazioni Ambientali – la menzionata ordinanza chiedendo che ne fosse data immediata esecuzione, che è stata notificata, per l'esecuzione, anche dall'Avvocatura regionale con nota prot. n.705387 del 23.10.2014;
- f. che, visto quanto sopra, l'ufficio del Genio Civile di Caserta – in qualità di Amministrazione Procedente – con nota prot. n.706153 del 23.10.2014 ha dato comunicazione alle Amministrazioni interessate al procedimento *de quo* della riapertura della conferenza di servizi in epigrafe, per ottemperare all'Ordinanza propulsiva n.1706/2014 del TAR Campania, aggiornandone i lavori alla data del 28.11.2014 «... con il solo scopo di prendere atto – dandone comunicazione agli Enti interessati ed alla Società proponente – della determinazione in materia di VIA che la competente UOD è sollecitata a rendere, indiscutibilmente per tale data ai sensi del comma 4 dell'art.14-ter della L. 241/1990 s.m.i. con un provvedimento espresso al fine di ottemperare a quanto disposto dal Giudice con la medesima Ordinanza n.1706/2014»;
- g. che l'Avviso di riapertura della conferenza di servizi *de qua*, con convocazione per il giorno 28 novembre 2014, è stato trasmesso ai comuni di Caserta e Maddaloni con nota dello scrivente ufficio prot. n.775459 del 18.11.2014 chiedendone la pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori;
- h. che in occasione della seduta di riapertura della conferenza di servizi *de qua*, tenutasi il 28.11.2014, i convenuti hanno preso atto della determinazione conclusiva della Commissione VIA-VAS-VI, comunicata dalla UOD Valutazioni Ambientali con nota prot. n.795146 del 25.11.2014, con la quale è espresso "parere favorevole con prescrizioni";

- i. che, tra le altre prescrizioni, quella indicata al punto **1.** prevede che *«fermo restando il criterio di coltivazione proposto dal progetto in variante e dalle modifiche in ultimo apportate per l'area del ribasso ... la coltivazione dovrà essere limitata al fabbisogno annuale di calcare del cementificio come rappresentato nella Relazione generale di variante TD.01 rev. 02 – agosto 2013, ovvero 543.000 m<sup>3</sup>/anno, rapportato alla durata dell'autorizzazione della variante, il cui termine ultimo, comprensivo delle attività di ricomposizione ambientale su tutta l'area di cava, è da stabilirsi inderogabilmente nella data del 31/07/2016»;*
- j. che alla suddetta prescrizione, altresì, si ricollega strettamente quella prevista al punto **3.** in base alla quale *«per evitare qualsiasi interferenza tra le attività di cava e il nuovo Policlinico nessuna area di stoccaggio del materiale calcareo estratto dovrà permanere nel sito di cava oltre la data del 31/07/2016»;*
- k. che, viste le prescrizioni del parere in materia di VIA, durante la richiamata seduta del 28.11.2014 l'Amministrazione Procedente ha sottolineato che la *improrogabilità* del termine di scadenza dell'autorizzazione estrattiva di cui al decreto n.74/2011, è riferita al progetto con esso autorizzato, mentre la proposta di variante, presentando modifiche progettuali, può comportare una differente tempistica, purché questa – comunque – non superi il massimo di otto (n.8) anni imposti dalle NdA del PRAE con il comma 3 dell'art.27, considerando come data di partenza quella di inizio del decreto n.38/2009 e cioè il 30.09.2009;
- l. che, d'altra parte, il completamento dei lavori di costruzione del Policlinico e la sua messa in esercizio sono previsti per gli inizi del 2018, secondo quanto comunicato in sede di conferenza di servizi dall'Amministrazione comunale di Caserta, e pertanto la tempistica prevista dalla proposta di variante con il completamento di tutte le attività entro ottobre 2017 risulterebbe perfettamente coerente;
- m. che, nel corso della stessa riunione del 28.11.2014, i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali hanno chiesto chiarimenti in merito alle valutazioni ambientali che hanno portato all'esito della Commissione VIA, anche alla luce delle precisazioni fornite dall'Amministrazione Procedente e di quanto dichiarato in più circostanze dalla Cementir Italia SpA sulla eventualità di rinunciare alla variante e proseguire con il progetto autorizzato con il decreto n.74/2011;
- n. che, a conclusione dell'ampia discussione, i rappresentanti della Cementir Italia SpA, prendendo atto *«... dell'andamento della riunione di Conferenza che ha fatto emergere da gran parte dei partecipanti la necessità di un approfondimento da parte della Commissione VIA quanto alle prescrizioni imposte ed, in particolare, quelle relative alla durata dell'autorizzazione in variante e alla profondità di scavo. La Cementir ... ritenendo che un approfondimento della Commissione possa essere eventualmente utile ad evidenziare che il progetto in variante costituisce certamente un miglioramento quanto all'impatto ambientale rispetto all'autorizzazione vigente, si riserva di presentare eventuale istanza/deduzioni dirette ad una revisione del parere VIA, anche alla luce dell'emerso errore materiale contenuto nel cronoprogramma circa la durata della richiesta autorizzazione in variante, indubitabilmente prevista per il mese di ottobre 2017. A tal fine chiede di valutare di rinviare la seduta finale di conferenza in una data entro il mese di dicembre 2014»;*
- o. che, vista la richiesta della ditta proponente, i rappresentanti della UOD Valutazioni Ambientali hanno richiamato *«... la propria nota del 25/11/2014 prot. n.795146 per confermare integralmente i contenuti della stessa comprensivi del parere espresso dalla Commissione VIA VAS VI per ottemperare all'Ordinanza 1706/2014, ... Sentiti gli interventi dei presenti e da ultimo dei rappresentanti della Società proponente il sottoscritto resta in attesa delle osservazioni del proponente, che auspica sollecite, da sottoporre celermente alle determinazioni della Commissione VIA»;*
- p. che la conferenza, preso atto di quanto precisato dalla UOD Valutazioni Ambientali, ha deciso di aggiornare i lavori alla seduta del 22 dicembre 2014, durante la quale i convenuti hanno preso atto della nuova determinazione assunta dalla Commissione VIA-VAS-VI nella seduta del 11.12.2014, a seguito della presentazione di osservazioni da parte della Cementir Italia SpA, e comunicata dalla UOD Valutazioni Ambientali con prot. n.869360 del 19.12.2014;
- q. che la succitata determinazione VIA si conclude accogliendo parzialmente le istanze di revisione delle prescrizioni di cui ai punti **1.**, **2.** e **3.** del precedente parere, sostituendole con le nuove

prescrizioni in base alle quali, confermando il quantitativo annuo di scavo di 543.000m<sup>3</sup> e fatte salve le prescrizioni di cui ai punti da 5 a 9 del precedente parere, stabilisce come data inderogabile per il completamento del progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale quella del 31 ottobre 2017.

**CONSIDERATO:**

- a. che l'area interessata dalla proposta di variante è gravata dal seguente regime vincolistico, come risulta dai certificati di destinazione urbanistica rilasciati dagli Uffici Tecnici dei comuni di Caserta (n.38847 del 16.05.2013) e di Maddaloni (n.14068 del 21.05.2013) che risultano allegati al verbale della prima seduta del 17.07.2013 e dai quali si evince che:
1. **Comune di Caserta** – particelle n.76, 77, 71 del foglio di mappa n.55
    - Zona Omogenea E2 “territorio destinato all’esercizio dell’attività produttiva agricola”
    - Sottoposte a Vincolo Idrogeologico, ai sensi dell’art.1 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3167
  2. **Comune di Maddaloni** – particelle n. 7, 8, 23, 29, 43, 44, 45, 46, 56, 57, 58, 569, 274, 275 del foglio di mappa n.2
    - Zona Omogenea E1 “territorio rurale collinare di salvaguardia paesistica”
    - Sottoposte a Vincolo Idrogeologico, ai sensi dell’art.1 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3167
    - Le particelle 43, 56, 57 e 58, secondo la delibera Autorità di Bacino Nord Occidentale Comitato Istituzionale n.324 del 19/02/2010, rientrano nella perimetrazione delle zone a rischio Frana con la seguente classificazione:
      - particella 43 R3-Rischio elevato;
      - particella 56 R4-Rischio molto elevato;
      - particella 57 R3-Rischio elevato;
      - particella 58 R3-Rischio elevato
    - Le particelle 56, 57 e 58, secondo la delibera della Autorità di Bacino Nord Occidentale – Comitato Istituzionale n.324 del 19/02/2010, rientrano nella perimetrazione delle zone a rischio idrogeologico con la seguente classificazione:
      - particella 56 R4-Rischio molto elevato;
      - particella 57 parte R3-Rischio elevato e parte R4-Rischio molto elevato;
      - particella 58 parte R3-Rischio elevato e parte R4-Rischio molto elevato
    - Le part.ile 44 e 275 sono sottoposte al vincolo di cui alla Legge n.353 del 21/11/2000 (aree percorse dal fuoco);
    - Sulla part.lla 29 insistono delle strutture per le quali è stata rilasciata in data 21/06/2002 C.E. in sanatoria n.994, ai sensi della Legge 47/85 (condono edilizio);
    - Sulla predetta part.lla 29 insiste un serbatoio piezometrico accumulo acqua per il quale è stata presentata richiesta di sanatoria edilizia in data 30/05/2012 prot. n. 16029 (non ancora rilasciata);
- b. che in occasione della prima seduta di conferenza del 17.07.2013, l'Amministrazione Procedente ha evidenziato che quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Maddaloni, circa la perimetrazione del PsAI per il Rischio Idrogeologico, non tiene conto che, a far data dal 20.12.2010, risulta vigente l' “*Aggiornamento del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico*” approvato con Deliberazione di Comitato Istituzionale n.384 del 29.11.2010 della allora competente Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania nel quale l'area di cava non risulta gravata da alcun livello di Pericolosità e di Rischio;
- c. che al riguardo di quanto esposto al precedente punto **b.**, la competente Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale, con nota prot. n.919 del 26.03.2014 (prot. n.217159 del 27.03.2014 trasmessa a tutte le Amministrazioni interessate ai lavori di conferenza con nota prot. n.259175 del 11.04.2014) ha comunicato che con riferimento gli interventi di cui alla proposta di variante presentata dalla Cementir Italia SpA l’Autorità provvederà all’archiviazione della pratica attenendosi a quanto disposto dalla delibera n.16 del Comitato Istituzionale del 03.03.2014
- d. che la proposta progettuale di variante è stata sottoposta alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della Parte II, Titolo III del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i., nonché alla

- procedura finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del medesimo D.Lgs.;
- e. che la proposta di variante al progetto autorizzato con DD. n.74/2011, ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE, così come modificata nel corso delle sedute di conferenza a seguito delle richieste di integrazioni o delle prescrizioni formulate dalle Amministrazioni coinvolte, prevede:
    1. l'abbassamento di parte del piazzale di cava mediante realizzazione di microgradoni 2,38x2m con un profilo finale del versante avente inclinazione 40° e quota finale del piazzale, nella porzione approfondita, di 83m slm;
    2. ricomposizione ambientale con piantumazione di essenze erbacee, arboree ed arbustive sui versanti a microgradoni, mentre il piazzale avrà una sistemazione "a prato" con isole di essenze arboree ed arbustive;
  - f. che, per effetto delle prescrizioni previste dalle determinazioni in materia di VIA, assunte dalla relativa Commissione e comunicate dalla competente UOD Valutazioni Ambientali con le menzionate note prot. n.795146 del 25.11.2014 e prot. n.869360 del 19.12.2014, il progetto di variante approvato dovrà prevedere un volume annuo di scavo pari a 543.000 m<sup>3</sup> ed il termine di conclusione degli interventi di coltivazione e ricomposizione ambientale è fissato al 31 ottobre 2017;
  - g. che gli interventi previsti dalla variante all'esame della conferenza di servizi *de qua* integrano, come ampiamente discusso dalle Amministrazioni nel corso dei lavori di conferenza, quelli del progetto già autorizzato con il decreto n.74/2011 le cui attività hanno avuto inizio a dicembre 2012;
  - h. che, tenuto conto dei volumi già estratti negli anni 2013, 2014 e parte del 2015 in virtù del decreto n.74/2011 e per effetto delle prescrizioni dettate dal parere VIA sulla variante oggetto del presente provvedimento, i volumi complessivi da estrarre sul piazzale di cava con il progetto di coltivazione e riqualificazione ambientale di cava "Vittoria", ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE, sono determinati in 1.933.000 m<sup>3</sup>, come risulta dal Cronoprogramma delle attività con la tabella del calcolo dei volumi datato gennaio 2015;
  - i. che la proposta di destinare il piazzale di cava a verde attrezzato con funzione turistico ricreativa (teatro, spazi destinati a giochi dell'infanzia) è stata stralciata nel progetto approvato in conferenza di servizi nella seduta conclusiva del 22 dicembre 2014, vista la prescrizione di cui al punto 4. della determinazione in materia di VIA resa dalla relativa Commissione VIA-VAS-VI nella seduta del 11.12.2014 e comunicata UOD Valutazioni Ambientali con prot. n.869360 del 19.12.2014.

**RILEVATO:**

- a. che, in virtù del suddetto regime vincolistico, nel corso della conferenza di servizi sono stati acquisiti i pareri di seguito elencati:
  1. **Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso nei riguardi del vincolo idrogeologico** (art.23 L.R. 11/1996) – "*parere endoprocedimentale favorevole con prescrizione*" da parte della UOD Servizio territoriale provinciale di Caserta (ex STAP Foreste) con nota prot. n.524816 del 28.07.2014; il competente Settore Agricoltura Caccia Pesca e Foreste della Provincia di Caserta, benché regolarmente invitato alla conferenza di servizi *de qua*, non ha espresso il proprio parere definitivo;
  2. **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** (Parte V D.Lgs. 152/2006) – "*pareri favorevoli con prescrizione*":
    - della UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti con nota prot. n.595373 del 09.09.2014 (allegata e facente parte integrante del verbale della conferenza di servizi del 10.09.2014);
    - dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta con nota prot. n.51973 del 09.09.2014 (acquisita al protocollo regionale n.595879 del 10.09.2014, allegata e facente parte integrante del verbale della conferenza di servizi del 10.09.2014);
    - dell'ASL Caserta Dipartimento di prevenzione come da scheda sottoscritta dal rappresentante intervenuto alla seduta del 10.09.2014 ed allegata al relativo verbale;

- 3. Valutazione d'Impatto Ambientale:** “*parere favorevole con prescrizioni*” della Commissione VIA-VAS-VI del 11.02.2014 comunicato con nota prot. n.869360 del 19.12.2014 della competente UOD Valutazioni Ambientali, come integrato dalla determinazione della medesima Commissione comunicata dallo stesso Ufficio con nota prot. n.795146 del 25.11.2014;
- a. sono state, altresì, acquisite, in occasione della seduta conclusiva della conferenza di servizi tenutasi il 22.12.2014, le seguenti espressioni di volontà da parte delle Amministrazioni Comunali, sebbene le stesse non fossero suscettibili di determinare alcuna conseguenza sull'esame istruttorio nel corso della conferenza di servizi (perché espresse da Amministrazioni non preposte, nel caso di specie, alla tutela di vincoli):
1. Amministrazione comunale di Caserta  
«... *parere negativo alla continuazione delle attività estrattive che insistono il territorio della Città di Caserta...*»;
  2. Amministrazione comunale di Maddaloni  
«... .. *parere favorevole ritenendo il progetto in linea con quanto richiesto dal comune di Maddaloni circa il quantitativo di materiale da estrarre e i tempi di chiusura dell'attività estrattiva e ritenendo il progetto in variante meno impattante e più sostenibile rispetto a quello autorizzato con D.D. n.74 del 7/10/2011. Per quanto riguarda la realizzazione del parco urbano di uso pubblico, il Comune si riserva di valutare in dettaglio il progetto in funzione dell'esito del monitoraggio ambientale a cui la Cementir si è obbligata con Convenzione sottoscritta il 4/8/2012 N°121* »;
- b. che, con la richiamata nota prot. n.869360 del 19.12.2014, la UOD Valutazioni Ambientali, comunicando la determinazione conclusiva della Commissione VIA-VAS-VI, ha precisato che il relativo *parere favorevole con prescrizione* ha carattere provvisorio essendo stato espresso per ottemperanza all'Ordinanza n.1706/2014 del TAR Campania;
- c. che, all'esito della seduta conclusiva della conferenza di servizi *de qua*, tenutasi il 22.12.2014, l'Amministrazione Procedente ha preso atto dei pareri “*favorevoli con prescrizioni*” resi dalle Amministrazioni interessate, indicati al precedente punto **a.** del RILEVATO;
- d. che, tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 dell'art.14-ter della L. 241/1990 s.m.i. e per effetto del comma 6bis del medesimo art.14-ter, l'Amministrazione Procedente ha assunto la determinazione conclusiva del procedimento *de quo* espletato attraverso l'istituto della conferenza di servizi esprimendo parere favorevole alla proposta di variante presentata dalla Cementir Italia SpA sul progetto autorizzato con Decreto n.74/2011 ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE, con le prescrizioni di cui ai pareri resi dalle Amministrazioni interessate ed agli atti della conferenza;
- e. che, altresì, viste le prescrizioni del citato parere di VIA di cui ai punti 1., 4. e 8. della scheda di parere allegata al verbale della seduta conclusiva del 22.12.2014, è stato chiesto alla Cementir Italia SpA di consegnare a tutte le Amministrazioni interessate gli elaborati di seguito elencati riportanti le modifiche derivanti dalle predette prescrizioni:
1. Planimetria di progetto di coltivazione, in cui siano esclusi gli interventi la realizzazione del teatro e sia rimodulato lo stato finale di progetto secondo i tempi ed i volumi assentiti;
  2. Planimetria di ricomposizione finale, coerente con la planimetria di progetto e con la prescrizione del predetto punto 4.;
  3. Sezioni di progetto sovrapposte allo stato attuale, con l'esclusione degli interventi del teatro e secondo la rimodulazione progettuale coerente con la prescrizione di cui al punto 1. del parere VIA;
  4. Cronoprogramma corretto e aggiornato;
  5. Computo Metrico aggiornato;
  6. Piano di Gestione dei rifiuti, di cui alla prescrizione del punto 8. del parere VIA.

**DATO ATTO:**

- a. che in occasione della prima seduta della conferenza di servizi *de qua*, il rappresentante della Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici ed Etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento ha chiesto al Comune di Maddaloni di specificare se sussiste o meno il

- vincolo paesaggistico sulle particelle n.44 e n.275, poiché le stesse aree, dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal medesimo Ente Locale, risultano sottoposte al vincolo delle aree percorse dal fuoco di cui alla L. 353/2000;
- b. che, a tal fine, con nota n.26869 del 17.10.2013, il Comune di Maddaloni ha trasmesso la Delibera di Giunta Comunale n.21 del 29.01.2008 – completa di allegati – avente ad oggetto “*Approvazione del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco – art.10 comma 2 L. 353/2000*”, trasmessa alla citata Soprintendenza BAPSAE dall’Ufficio del Genio Civile con nota prot. n.745524 del 29.10.2013;
- c. che, conclusasi la conferenza di servizi in data 01.10.2014, con la determinazione assunta dall’Amministrazione Procedente di rimettere al Presidente del Consiglio dei Ministri “*la valutazione degli interessi pubblici coinvolti*” ai sensi del comma 5 dell’art.14-*quater* della L. 241/1990 s.m.i. e per effetto di quanto disposto dall’art.5, co.2 lett. c-bis), della L. 400/1988 s.m.i., con nota prot. n.13855 del 17.10.2014 la medesima Soprintendenza BAPSAE per la province di Caserta e Benevento ha comunicato di aver preso atto «... *della applicazione del disposto del comma 5 dell’articolo 14 quater della L.241/1990 e s.m.i.*» e «... *coglie tuttavia l’occasione, anche a seguito della pregressa corrispondenza, per richiamare Codesto UOD al pieno rispetto delle procedure imposte dall’art.146 del D.Lgs. n.42 del 22/01/2004*»;
- d. che, in occasione della seduta di conferenza di servizi del 28.11.2014 convocata per la riapertura dei lavori in ottemperanza dell’Ordinanza n.1706/2014 del TAR Campania, l’Amministrazione Procedente ha riscontrato la richiamata comunicazione rammentando che già con prot. n.745524 del 29.10.2013 l’Ufficio del Genio Civile aveva trasmesso alla Soprintendenza la delibera comunale n.21/2008 dalla quale risulta che la part. Ila 44 è stata esclusa dal catasto incendi “... *in quanto area dell’ex Cava Vittoria non interessata da incendi boschivi*”, mentre la particella 275, pur essendo stata effettivamente percorsa dal fuoco negli anni 2003 e 2007, è ubicata sul fronte di Cava Vittoria e si presenta, per la maggior parte della sua superficie, ricomposta con gradoni per cui su di essa non si impone il vincolo paesaggistico;
- e. che a conferenza di servizi definitivamente conclusa, con la seduta del 22.12.2014 durante la quale è stata assunta la determinazione conclusiva sulla proposta di variante, con nota n.956 del 28.01.2015 (prot. reg. n.57945 del 28.01.2015), preso atto del verbale della succitata riunione ed alla luce della Deliberazione di Giunta Comunale di Maddaloni n.21/2008 in merito al vincolo delle aree percorse dal fuoco ai sensi della L. 353/2000 s.m.i., con riferimento alle particelle n.44 e n.275 del foglio n.2, la menzionata Soprintendenza ha ribadito che «... *non ritiene condivisibile le valutazioni in essa espresse, considerato che le particelle in oggetto risultano identificate come area boscata e che l’individuazione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004 avviene indipendentemente dalla loro destinazione d’uso*»;
- f. che con nota prot. n.193177 del 20.03.2015, l’Ufficio del Genio Civile ha riscontrato la predetta comunicazione, inizialmente riassumendo la pregressa corrispondenza in materia avvenuta nel corso della conferenza di servizi *de qua*; quindi, facendo riferimento agli atti ed alle planimetrie di progetto in disponibilità di tutte le Amministrazioni convocate ai lavori di conferenza, compresa la stessa Soprintendenza, l’ufficio ha precisato che:
1. dalla Delibera di Giunta Comunale n.21/2008 “*Approvazione del catasto degli incendi boschivi*”, risulta che «*la particella n°44 del foglio 2 è stata esclusa, in quanto area dell’ex Cava Vittoria non interessata da incendi boschivi*», mentre con riferimento alla particella 275 del medesimo foglio n.2, al punto III della deliberazione è testualmente indicato che «*l’area dell’ex cava Vittoria, riportata nel N.C.T. con particella n°275 del foglio 2, deve ritenersi area boscata artificiale poiché esistono dei terrazzamenti con piantumazione di alberi, ciò rispecchia quanto contemplato dall’art.23 della L.R. Campania n°5/1999 in cui si definiscono “... boschi i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale od artificiale un popolamento di specie legnose arboree od arbustive”. Essa, già parzialmente vincolata dalla Regione Campania, poiché percorsa dal fuoco nell’anno 2003, è stata nuovamente incendiata nell’anno 2007 e l’incremento della superficie incendiata è stato quantizzato e perimetrato*»;
  2. dalle planimetrie allegato allo stesso atto deliberativo in allegato “B” e “C” si rileva la distribuzione delle aree percorse dal fuoco nell’anno 2007 in corrispondenza della collina

- S. Michele che (nonostante la qualità delle immagini) risultano chiaramente a monte del fronte di cava Vittoria, andando ad interessare la pineta presente a valle del Santuario di S. Michele ed i sottostanti gradoni del fronte di cava. Pertanto, dalla delibera di Giunta Comunale n.21/2008 emerge che la particella n.275 è stata interessata dagli incendi dell'anno 2007 ma in corrispondenza di suoli e soprassuoli interessanti parte dei gradoni sommitali nella porzione più meridionale del fronte di cava, ma sicuramente non la zona di piazzale;
3. le particelle n.44 e n.257 del foglio n.2 di Maddaloni ricadono all'interno del sito estrattivo in parola, come risulta evidente dalle planimetrie agli atti delle Amministrazioni, ed in particolare:
    - la particella n.44 non è interessata dagli interventi di coltivazione proposti con il progetto di variante, né è stata percorsa dal fuoco nell'anno 2007;
    - la particella n.275 è interessata dagli interventi di coltivazione proposti con il progetto di variante per una porzione limitata (quella più settentrionale, compresa tra le sezioni n. 20 e n.18) corrispondente alla sola zona del piazzale di cava che risulta essere nello stato attuale da almeno 50 anni e, pertanto, non può essere interessata da "bosco". La medesima particella n.275 risulta percorsa dal fuoco nel 2007 soltanto nella sua porzione superiore, area non coinvolta dagli interventi di progetto;
  4. visto quanto sopra, il progetto in variante esaminato in conferenza di servizi non risulta gravato dal vincolo paesaggistico per la presenza del bosco visto che l'area interessata dagli interventi non presenta alcuna copertura vegetazionale, trattandosi di piazzale di cava. D'altra parte, la presenza della pineta sotto il Santuario S. Michele impone il predetto vincolo sulla particella n.275 soltanto per la parte ove essa è presente;
  5. la stessa Soprintendenza era stata già invitata alla conferenza di servizi indetta dal medesimo ufficio del Genio Civile con nota prot. n.8831 del 07.01.2009, e conclusasi in data 14.12.2010 con l'approvazione del progetto di riqualificazione ambientale della cava Vittoria completo di ampliamento sul versante orientale della collina S. Michele, ed in tale circostanza l'Ente nulla ha avuto da eccepire per il progetto di coltivazione che interessava direttamente l'attuale cava Vittoria con interventi di escavazione del piazzale di cava. Diversamente, risultò necessario espletare la procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i., per lo stralcio progettuale relativo all'ampliamento sul versante orientale della collina di S. Michele;
- g. che con la succitata nota prot. n.193177 del 20.03.2015, il Genio Civile conclude chiedendo alla Soprintendenza BAPSAE per le Province di Caserta e Benevento di «... *trasmettere ogni atto in suo possesso che attesti la reale presenza del vincolo paesaggistico di cui all'art.142 del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i. sulle particelle n.44 e n.275 del foglio n.2 di Maddaloni per la porzione interessata dagli interventi di coltivazione. In caso di mancato riscontro, questo ufficio provvederà ad emettere il provvedimento conclusivo all'esito della conferenza di servizi de qua*»;
- h. che con nota prot.3831 del 27.03.2015, acquisita al prot. reg. n.218480 del 30.03.2015, la predetta Soprintendenza ha riscontrato la richiesta di questo ufficio dichiarando di prendere atto «... *di quanto in essa espresso e di quanto dichiarato in sede di conferenza di servizi dai rappresentanti del Comune di Maddaloni e coglie l'occasione per far presente che la sussistenza di vincoli ex artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004, ai sensi dell'art.135 del citato decreto, giusta legge delega della Regione Campania n.54/1980, è di competenza dell'Amministrazione Comunale*».

**PRESO ATTO:**

- a. che con nota prot. DIS/PG/11 del 23.01.2015 (prot. reg. n.52360 del 27.01.2015), la Cementir Italia SpA ha trasmesso gli elaborati progettuali chiesti, in occasione della seduta conclusiva della conferenza di servizi svoltasi il 22.12.2014, a seguito delle prescrizioni della determinazione VIA;

- b. che con nota prot. DIS/PG/14 del 27.01.2015 (prot. reg. n.57891 del 28.01.2015), la Cementir Italia SpA ha trasmesso le ricevute di avvenuta consegna dei suddetti elaborati a tutte le Amministrazioni interessate ai lavori della conferenza di servizi appena conclusa;
- c. che con decreto n.11 del 16.02.2015, la UOD Valutazioni Ambientali ha formalizzato il parere in materia di VIA sulla variante presentata dalla Cementir Italia SpA per il progetto autorizzato, ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE con decreto n.74/2011, ribadendo, al punto 2. del decretato, che *«il parere di cui al precedente punto 1. ... ha rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito inerente il ricorso proposto dalla Cementir Italia SpA al TAR Campania accerti se il provvedimento prot. 551785 del 07/08/2014 sospeso dall'ordinanza n. 1706/2014 del TAR Campania sia o meno legittimo»*;
- d. che, con raccomandata acquisita al prot. regionale n.255713 del 14.04.2015, i legali della Cementir Italia SpA hanno trasmesso la sentenza n.1966/2015 pronunciata dal TAR Campania sul ricorso n.4574/2014, promosso dalla ditta proponente avverso il provvedimento di archiviazione in materia di VIA emesso dalla competente UOD Valutazioni Ambientali con nota prot. n.551785 del 07.08.2014, con la quale il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso in parola;

**RILEVATO:**

- a. che la Cementir Italia SpA ha stipulato convenzione con il Comune di Caserta, ai sensi dell'art.18 della L.R. 54/1985 e s.m.i. e secondo lo schema approvato con D.G.R.C. n.778 del 24.02.1998, registrata al n.10819 atti - serie III 1<sup>a</sup> RIP/NE - in data 19.12.2000, ritenuta comunque efficace con il decreto n.74 del 07.10.2011;
- b. che la Cementir Italia SpA, vista l'inerzia da parte dell'Amministrazione Comunale di Maddaloni per la stipula della citata convenzione di cui alla L.R. 54/1985 e s.m.i., ha depositato presso il Comune di Maddaloni in data 28.12.1995, prot. n.41087, Atto d'Obbligo ai sensi dell'art.36-bis, comma 4, della L.R. 54/1985 e s.m.i. per la medesima cava "Vittoria", ritenuto comunque efficace con il decreto n.74 del 07.10.2011;
- c. che, per effetto del decreto di autorizzazione estrattiva n.38 del 09.09.2009, la Cementir Italia SpA ha stipulato fidejussione bancaria n.7055101 del 21.09.2009 con l'istituto bancario Monte Paschi di Siena, di importo pari ad € 730.000 ed avente data di scadenza 30 settembre 2015;
- d. che, per effetto del decreto di autorizzazione estrattiva n.74 del 07.10.2011, la Cementir Italia SpA ha stipulato fidejussione bancaria n.8312/8200/523976/1674-2011 del 09.11.2011 con l'istituto bancario Intesa Sanpaolo SpA, di importo pari ad € 379.444,20 ed avente data di scadenza 31 luglio 2019;
- e. che dal computo metrico estimativo relativo al progetto di variante approvato in conferenza di servizi (elaborato TD.04 – gennaio 2015), i costi per gli interventi di ricomposizione ambientale a farsi comprensivi dello smontaggio degli impianti presenti nel sito di cava ammontano complessivamente a € 698.837,58;
- f. che l'art.13 delle NdA del PRAE, al comma 1 dispone che *«il rilascio dell'autorizzazione e/o concessione estrattiva è subordinata al versamento di una cauzione, o alla prestazione di garanzia fidejussoria bancaria per il recupero o la ricomposizione dell'ambiente naturale alterato, nel rispetto della procedura dettata dall'art.6 della L.R. n.54/85 e s.m.i., avente durata di tre anni superiore a quella dell'autorizzazione o concessione»*;
- g. che la suddetta garanzia o fidejussione, per effetto dell'art.18 della L.R. n.54/1985 s.m.i., deve garantire anche il mancato versamento dei contributi dovuti al Comune interessato ai sensi del medesimo art.18.

**RILEVATO ALTRESI':**

- a. che con nota 40784/2012 del 26.09.2012 (prot. regionale n.0703245 del 26.09.2012) la Cementir Italia SpA ha comunicato la conclusione delle attività di cui al progetto autorizzato con decreto n.38 del 09.09.2009 riferita al completamento dei gradoni sul fronte di cava;
- b. che, a seguito della predetta comunicazione, in data 17.10.2012 funzionari di questo ufficio hanno espletato sopralluogo di accertamento dello stato dei luoghi e delle attività le cui risultanze sono state riportate nel verbale di sopralluogo N.12/2012 da cui risulta che gli interventi sono stati realizzati conformemente a quanto autorizzato;

- c. che, in occasione del medesimo sopralluogo eseguito in data 17.10.2012, la Cementir Italia SpA è stata autorizzata a dare inizio alle attività di cui al progetto autorizzato con decreto n.74 del 07.10.2011, cominciate in data 03.12.2012 e tutt'ora in svolgimento secondo il progetto estrattivo approvato con il menzionato decreto;
- d. che, sempre in attuazione del succitato decreto n.74/2011, la Cementir Italia SpA ha eseguito le sole fasi di scotico della copertura vegetale nell'area oggetto dell'ampliamento autorizzato con lo stesso decreto, come accertato da funzionari del Genio Civile in sede di sopralluogo svolto in data 19 febbraio 2015 congiuntamente con agenti del Comando Stazione di Caserta del Corpo Forestale dello Stato;
- e. che, ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE e come chiarito dalla Direttiva del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e termali n.743568 del 28.08.2009 "*sui limiti temporali fissati dal Piano Regionale delle Attività Estrattive per le attività che ricadono nelle Aree di Crisi s.l. (comprendenti anche le Z.A.C. e le A.P.A.)*", nelle Aree di Crisi le attività devono completarsi in un tempo massimo di 8 anni, non prorogabile, da assentire in un'unica soluzione al momento dell'autorizzazione da parte del Settore regionale competente.

**RITENUTO:**

- a. che si possa autorizzare la proposta di variante, approvata in conferenza di servizi, relativa al progetto di cui al decreto n.74/2011 rilasciato ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE;
- b. che la nuova tempistica prevista dalla proposta di variante approvata, riportata nell'elaborato TD.04 "*Cronoprogramma – Tabella calcolo dei volumi – Computo metrico estimativo – Piano di Gestione rifiuti*", prevede la conclusione delle attività di coltivazione e ricomposizione ambientale entro il 31 ottobre 2017;
- c. che il suddetto cronoprogramma delle attività deve ritenersi integrato temporalmente con quello degli interventi di completamento del fronte di cava autorizzati con Decreto n.38/2009 che costituiscono uno stralcio funzionale della più ampia proposta progettuale presentata dalla Cementir Italia Srl ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE;
- d. che la nuova tempistica complessiva prevista per il progetto di riqualificazione della cava di calcare denominata "Vittoria", esercitata dalla Cementir Italia SpA ed ubicata alla località "*Laureto – Pintime*" nei comuni di Caserta e Maddaloni (CE), è conforme alla disposizione di cui al citato art.27 delle NdA del PRAE, secondo quanto chiarito con la Direttiva prot. n.0743568 del 28.08.2009 dell'A.G.C.15.

**VISTI:**

- a. il DPR. n. 128 del 09/08/1959
- b. la L.R. 54 del 13/12/1985 s.m.i.
- c. la delibera di G.R. di delega n.3153 del 12/05/1995
- d. il D.P.G.R.C. n.7018 del 21/07/1995
- e. il D.Lgs. n.624 del 25/11/1996
- f. il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001
- g. le Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive
- h. la L.R. 15 del 11/08/2005
- i. la L.R. 1 del 30/01/2008
- j. la Direttiva prot. n.0743568 del 28.08.2009, la "*Direttiva sui limiti temporali fissati dal Piano Regionale delle Attività Estrattive per le attività che ricadono nelle Aree di Crisi s.l. (comprendenti anche le Z.A.C. e le A.P.A.)*" emanata dall'allora Settore Ricerca e Valorizzazione di cave Torbiere acque minerali e termali.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento titolare della Posizione Organizzativa "Attività Estrattive, Vigilanza mineraria e Attuazione del PRAE" e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. NP. 2015.0003214 del 20.05.2015 (alla quale sono anche allegiate le dichiarazioni, rese da questi e dal

sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

## DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1. di autorizzare la Cementir Italia SpA, con sede legale in Corso di Francia, n.100 – Roma, all’esecuzione della variante al progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata “Vittoria”, sita alla località “Laureto Pintime” dei comuni di Caserta e Maddaloni (CE), autorizzato con decreto n.74 del 07.10.2011 ai sensi dell’art.27 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, secondo quanto approvato in sede di conferenza di servizi indetta con nota prot. n.421555 del 13.06.2013 e conclusasi nella seduta del 22.12.2014 con “*parere favorevole con prescrizioni*”;**
- 2. gli interventi previsti dal progetto autorizzato in variante di quello assentito con il decreto n.74/2011 consistono in:**
  - a. abbassamento del piazzale della cava “Vittoria” - per una superficie di ettari 16,50 - con realizzazione di microgradoni aventi dimensioni 2,38 x 2 m, mantenendo l’attuale quota di 114m s.l.m. (lato sud – Maddaloni parte) e raggiungendo quota finale di 83m s.l.m. nella zona di approfondimento;
  - b. ricomposizione ambientale del piazzale di cava con sistemazione a prato e piantumazione di essenze arboree ed arbustive in “isole”;
  - c. estrazione annua di 543.000m<sup>3</sup>, con un volume complessivo finale dell’intero progetto relativo al piazzale di cava (ex decreto n.74/2011 e provvedimento attuale di autorizzazione della variante) pari a 1.933.000 m<sup>3</sup>;
  - d. manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi di ricomposizione ambientale già effettuati in corrispondenza dei gradoni realizzati sul fronte di cava.
- 3. i predetti interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dal progetto approvato in conferenza di servizi, la cui documentazione, conservata agli atti dell’ufficio e da intendersi parte integrante del presente decreto, è costituita dai seguenti elaborati:**

1. Relazione generale di variante	<i>agosto 2013</i>
2. Relazione Geologico Geotecnica Geomorfologica e idrogeologica	<i>febbraio 2013</i>
3. Corografia di inquadramento	<i>febbraio 2013</i>
4. Carta ubicazione indagini e rilievi	<i>febbraio 2013</i>
5. Carta delle pendenze critiche DTM	<i>febbraio 2013</i>
6. Carta geologica del substrato	<i>febbraio 2013</i>
7. Carta dei complessi idrogeologici	<i>febbraio 2013</i>
8. Carta geomorfologica	<i>febbraio 2013</i>
9. Planimetria stato attuale	<i>febbraio 2013</i>
10. Planimetria e sezioni fase di coltivazione (tav. 1 di 2)	<i>gennaio 2015</i>
11. Planimetria e sezioni fase di coltivazione (tav. 2 di 2)	<i>gennaio 2015</i>
12. Stato finale di riassetto e ricomposizione ambientale. Planimetria, sezioni e particolari	<i>gennaio 2015</i>
13. Rendering e inquadramento finale	<i>gennaio 2015</i>
14. Cronoprogramma – Tabella calcolo dei volumi – Computo metrico estimativo – Piano di gestione rifiuti	<i>gennaio 2015</i>
15. Relazione agronomica	<i>dicembre 2013</i>
16. Valutazione previsione impatto acustico attività di cava	<i>dicembre 2013</i>
17. Relazioni emissioni diffuse	<i>dicembre 2013</i>
18. Schema a blocchi variante cava	<i>dicembre 2013</i>
19. Planimetri del sito di cava: punti di emissione delle polveri diffuse	<i>ottobre 2013</i>
20. Stima delle emissioni diffuse riferita alla proposta di progetto di variante	<i>ottobre 2013</i>

4. le attività connesse all'attuazione del progetto autorizzato, compreso il completo recupero delle aree, si devono concludere entro il termine improrogabile del 31.10.2017 secondo il cronoprogramma di cui al punto 13 del precedente elenco, redatto per fasi annuali secondo Diagramma di Gantt facente parte integrante del progetto;
5. la Cementir Italia SpA è obbligata a realizzare, contemporaneamente alle attività del progetto autorizzato con il presente provvedimento, anche gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi dell'area in ampliamento (areale B del decreto n.74/2011) interessata dalle operazioni di scotico;
6. gli interventi di cui al precedente punto 5. devono essere completati entro il 31 dicembre 2016 e dovranno avere inizio entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, previa consegna, entro 30 giorni dalla stessa notifica, di una ipotesi progettuale composta di:
  - a. una Relazione Agronomica che descriva l'attuale stato dei luoghi e gli interventi proposti per i loro ripristino, completa di opportuna documentazione fotografica;
  - b. una Planimetria riportante gli interventi proposti con sezioni tipo degli stessi
  - c. un cronoprogramma delle attività per fasi, che tenga conto dei tempi opportuni per la piantumazione delle essenze e del termine di scadenza imposto al 31.12.2016 con il presente provvedimento;
7. la Cementir Italia SpA, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la decadenza, trasmetta aggiornamento delle fidejussioni bancarie, già agli atti d'ufficio per effetto dei precedenti decreti di autorizzazione estrattiva, adeguandole come importi e come tempistica, tenuto conto che la durata deve essere di tre anni superiore alla scadenza della presente autorizzazione, e che devono garantire l'importo di € 698.837,58 (seicentonovantottomilaottocentotrentasette/58), corrispondente al totale dell'importo di cui al computo metrico estimativo (punto 13 del precedente elenco) allegato al progetto autorizzato, nonché i contributi dovuti ai Comuni di Caserta e Maddaloni ai sensi dell'art.18 della L.R. n.54/1985 s.m.i.;
8. la Cementir Italia SpA trasmetta annualmente, entro il 28 febbraio, la relazione sulle condizioni di stabilità dei fronti di cava, ai sensi dell'art. 86, comma 4, delle N.d.A. del P.R.A.E.;
9. la Cementir Italia SpA provveda entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.1/2008, al pagamento del contributo ambientale determinato sul volume estratto annualmente, in aggiunta al contributo dovuto ai Comuni interessati, previsto dall'art. 18 della L.R. 54/1985 e s.m.i., ed al contributo regionale di cui all' art. 17 della L.R. 15/2005;
10. la Cementir Italia SpA consegni entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di pagamento, in allegato alla ricevuta di avvenuto pagamento dei predetti contributi, tutta la documentazione relativa al calcolo dei volumi di materiale estratto per l'anno di riferimento, effettuato con il metodo delle sezioni ragguagliate a mezzo di sezioni distanziate non più di 20m;
11. il trasferimento della presente autorizzazione è disciplinato dall'art. 14 delle N.d.A. del P.R.A.E. e dalla vigente normativa di settore;
12. la presente autorizzazione estrattiva cessa di avere efficacia e validità nei casi previsti dall'art. 15 delle N.d.A. del P.R.A.E. e dalla vigente normativa di settore;
13. il presente decreto viene consegnato:  
*in via cartacea*
  - 13.1. alla Cementir Italia SpA, avente sede legale in Via G. Ferraris n.187 nel Comune di Napoli, completo degli elaborati di progetto sopra elencati;
  - 13.2. al Sindaco del Comune di Caserta, per conoscenza e competenza;
  - 13.3. al sindaco del Comune di Maddaloni, per conoscenza e competenza;
  - 13.4. all'Amministrazione Provinciale di Caserta;
  - 13.5. all'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania;

- 13.6. all'Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale;
  - 13.7. alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento;
  - 13.8. alla Soprintendenza Archeologia della Campania;
  - 13.9. al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Campania;
  - 13.10. all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Caserta;
  - 13.11. all'A.S.L. CE - Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Caserta;
  - 13.12. al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Caserta, per conoscenza e competenza;
  - 13.13. al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri di Caserta, per conoscenza e competenza;
  - 13.14. alla Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Caserta
- in via telematica*
- 13.15. alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile 53/08;
  - 13.16. alla UOD 53/08/07 Gestione tecnico amministrativa di cave, miniere, torbiere, geotermia;
  - 13.17. al Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC
- 14.** avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.
- 15.** per quanto prescritto dal D.Lgs.33/13 e ss.mm.ii., per il presente provvedimento si dispone la pubblicazione di quanto richiesto dall'art.23 dello stesso decreto legislativo.

Ing. Sergio Caiazzo